

# QUATTORRUOTE

**DOSSIER**  
**HYBRID**



IN PROVA

## LEXUS UX

AUDI E-TRON • BMW SERIE 3 • MAZDA3  
MERCEDES CLASSE B • FORD FOCUS ACTIVE

### REBUS ECOBONUS

GLI INCENTIVI CI SONO DAVVERO?  
INCHIESTA TRA I CONCESSIONARI



**ADAS, QUESTI SCONOSCIUTI**  
ABBIAMO SCOPERTO QUANTO  
NE SANNO I VENDITORI

## MANLEY "IL MIO PIANO PER FCA"



**ALFA ROMEO TONALE**  
LA PICCOLA STELVIO


**FIAT CENTOVENTI**  
CITYCAR MODULARE



D. USC 27-03-19

Carton Tirino Fr.Sr. 19,50

Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 - (conv. in Legge 27/02/2004 - n° 46) Art. 1, Comma 1, DCB - Milano  
Svizzera Fr.Sr. 19,90 - Francia € 10,50 - Austria € 13,90 - Germania € 13,90 - Lussemburgo € 10,90 - Belgio € 10,50 - Portogallo € 9,60 - Olanda € 10,50



1574 0036 4517  
8 17 14  
9 720035 491002

# ECOBONUS, TOCCA AI DEALER

Ecco che cosa devono fare i venditori per applicare correttamente l'incentivo sulle auto con emissioni di CO<sub>2</sub> fino a 70 g/km. Nell'attesa del decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico

**I 1° marzo sono diventate operative le disposizioni bonus/malus sull'acquisto di auto nuove contenute nella legge di bilancio per il 2019. Come si è ricordato nel numero di Quattroruote di marzo, a pagina 58, tutto si basa sulle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>). Ma mentre per l'acquirente, almeno sul fronte bonus, le cose sono state fin da subito abbastanza chiare (di fatto, otterrà una riduzione del prezzo d'acquisto della vettura che il venditore dovrà indicare sul contratto separatamente dallo sconto, previa verifica della spettanza dell'incentivo tramite un sistema di monitoraggio online che sarà messo a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico), assai diverso è il discorso dal lato della concessionaria.**

Nel momento in cui questo numero di Quattroruote va in stampa, tra l'altro, il quadro normativo non è stato ancora del tutto definito, in quanto si attendono i decreti attuativi, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 2 marzo (a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 145/2018) e che avrebbero dovuto disciplinare nel dettaglio le procedure di concessione del contributo e del credito d'imposta per l'acquisto di autoveicoli nuovi, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato (60 milioni di euro per l'anno 2019).

## DOPPIA RISOLUZIONE

Nelle more dell'emanazione dei decreti, certo è che diversi chiarimenti ufficiali sono stati forniti dal ministero con le due recentissime risoluzioni n. 31/E del 26 febbraio 2019 e n. 32/E del 28 febbraio 2019. La prima ha definito il codice tributo per il versamento della cosiddetta ecotassa (imposta dovuta ai sensi dell'art. 1, commi da 1042 a 1045, della legge 145/2018) tramite modello "F24 Elementi identificativi"; la seconda ha fornito i primi chiarimenti ministeriali

sugli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e non inquinanti, sulle detrazioni fiscali delle spese per le infrastrutture di ricarica e sulle regole di applicazione della cosiddetta ecotassa.

## CREDITO D'IMPOSTA ALLE CASE

Certo è che le concessionarie saranno rimborsate dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici dell'auto; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta, che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, senza che si applichino i limiti di cui all'articolo 34 della legge 388/2000 e all'articolo 1, comma 53 della legge 244/2007.

Sul punto, l'Agenzia delle entrate si era già espressa in passato in occasione di provvedimenti simili, precisando (circolare 95/2001

e risoluzione ministeriale 15/E/2010, esplicitamente richiamata dalla risoluzione 32/E del 28 febbraio 2019) che il credito d'imposta costituisce un vero e proprio credito nei confronti dell'erario e non un'agevolazione concessa a fronte di un onere sostenuto. In passato, quindi, sono state le imprese costruttrici/importatrici a recuperare lo sconto concesso sotto forma di credito d'imposta, non rimborsabile, ma da utilizzare in compensazione.

Ora come allora, quindi, il ministero dell'Economia e delle Finanze, ha escluso la possibilità di riferirsi a una definizione allargata di "costruttore", onde evitare la distribuzione del credito d'imposta fra più società del medesimo gruppo, trattandosi di vantaggio destinato all'acquirente finale dell'auto e non alle imprese costruttrici/importatrici: con le parole della recentissima

risoluzione 32/E/2019, «il costruttore del veicolo è colui che detiene l'omologazione del veicolo... e rilascia all'acquirente, per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, la dichiarazione di conformità, assumendosi la piena responsabilità ad ogni effetto di legge».

Ma che cosa accade con l'ecobonus 2019? Dalla lettura della norma, seguendo l'interpretazione fornita dalle risoluzioni ministeriali di febbraio, è possibile desumere con ragionevole certezza gli adempimenti a cui - dal 1° marzo di quest'anno - stanno andando incontro gli operatori del settore. Tutti i dettagli sono spiegati nei riquadri di approfondimento in basso.

Nel momento in cui questo numero di Quattroruote è stato chiuso in redazione, il ministero dello Sviluppo economico non aveva ancora reso operativa la piattaforma di prenotazione del contributo all'acquisto di auto con emissioni di CO<sub>2</sub> fino a 70 g/km

Iacopo Del Panta  
Aidc - Associazione italiana  
dottori commercialisti



## IL VADEMECUM

### TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI

#### ECOBONUS

**1** Nell'atto di acquisto dev'essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e vanno indicate le misure dello sconto e del contributo statale.

**2** Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare l'eventuale mezzo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista.

**3** Il venditore deve consegnare il veicolo usato a un centro di raccolta appositamente autorizzato, anche per il tramite delle Case, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Il veicolo suddetto non può essere rimesso in circolazione.

#### ECOTASSA

**1** In merito alle modalità di versamento, l'imposta in argomento è versata dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto di quest'ultimo (agenzie di pratiche incaricate dal venditore), successivamente al verificarsi dei due presupposti (acquisto e immatricolazione), entro il giorno d'immatricolazione del veicolo stesso.

**2** In materia di accertamento, riscossione e contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Sarà dunque possibile applicare le norme sul ravvedimento operoso, che prevedono una riduzione delle sanzioni, in caso di pagamento spontaneo nei giorni successivi alla data d'immatricolazione, con importi che vanno dallo 0,1% giornaliero, per i primi 15 giorni, al 3,75% della sanzione base (30%) nel periodo oltre il 90° giorno e fino a un anno dalla scadenza.

**3** Come sancito dalla risoluzione 31/E, il versamento della suddetta imposta deve avvenire a mezzo "F24 versamenti con elementi identificativi" (il cosiddetto F24 Elide) rispettando le seguenti istruzioni:

- codice tributo: 3500-ecotassa
- sezione contribuente: codice fiscale e dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento
- sezione erario e altro: tipo a; codice 3500; elementi identificativi: numero di telaio del veicolo; anno di riferimento: anno d'immatricolazione del veicolo in Italia.